



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo
Dott.ssa Francesca Ivaldi

Circolare per il cliente 16 gennaio 2015

IN BREVE

- Pubblicata la legge di Stabilità 2015
- Interessi legali allo 0,5% dal 1° gennaio 2015
- Niente modello black list "annuale" se si chiude il 2014 con le vecchie regole
- Dichiarazioni d'intento telematiche: pronto il software di invio e il servizio di verifica
- Le novità IRAP previste dalla legge di stabilità 2015
- Deducibilità compensi amministratori
- Diritto annuale CCIAA ridotto per il 2015
- Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

APPROFONDIMENTI

- Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla legge di Stabilità 2015
 - Il nuovo ravvedimento operoso
-

IN BREVE

LEGGE DI STABILITÀ

Pubblicata la legge di Stabilità 2015

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

La legge di Stabilità 2015 è stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Il testo definitivo si compone di un solo articolo con ben 735 commi (oltre a tabelle e altri allegati). Tra le principali novità fiscali in esso contenute segnaliamo:

- Nuovo **regime dei minimi**;
- Novità **IRAP** (vedi notizia dedicata in seguito);
- Novità per il **ravvedimento operoso** (vedi approfondimento dedicato in seguito);
- Novità nell'applicazione del regime dell'inversione contabile (**reverse charge**);
- Introduzione dello **split payment** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Aumento dell'IVA sul **pellet** (combustibile);
- Diminuzione dell'IVA per **e-book** (libri digitali);
- Confermata la **detrazione IRPEF** per i lavori di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili e per la riqualificazione energetica o l'adeguamento antisismico fino a dicembre 2015;
- Diventa strutturale il **bonus 80 euro** mensili per i lavoratori dipendenti;
- **Bonus bebè** di 80 euro mensili;
- **Moratoria mutui e finanziamenti** dal 2015 al 2017;
- **TFR in busta paga** dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti;
- Aumento dell'imposta a **tassazione sui fondi pensione** e per le **casce previdenziali dei professionisti**;
- Aumento, con effetti dal 1° gennaio 2014, della quota imponibile degli utili distribuiti da **fondazioni ed enti non commerciali**.

Vedi l'Approfondimento "Sintesi delle principali novità fiscali"

Vedi l'Approfondimento "Il nuovo ravvedimento operoso"

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,5% dal 1° gennaio 2015

D.M. 11 dicembre 2014

Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto all'1%, scenderà allo 0,5%, tornando così al livello del 1942.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

- in caso di **ravvedimento operoso**, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari all'1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall'1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di **rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso** (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza

all'accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Agenzia delle Entrate, Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E).

Sono conseguentemente adeguati al nuovo tasso di interesse legale anche i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo e delle pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

I nuovi coefficienti (rideterminati con il Decreto 22 dicembre 2014) si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

IVA

Niente modello black list "annuale" se si chiude il 2014 con le vecchie regole

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 19 dicembre 2014

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il 19 dicembre 2014 un comunicato stampa con il quale ha chiarito che, se i contribuenti completeranno l'invio delle comunicazioni "black list" relative ai residui mesi o trimestri del 2014 secondo le "vecchie" regole, tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 (non dovranno quindi presentare la comunicazione annuale per il 2014).

Dichiarazioni d'intento telematiche: pronto il software di invio e il servizio di verifica

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 20; Agenzia Entrate Provvedimento 12 dicembre 2014 n. 159674

L'Agenzia Entrate ha reso disponibile il software di trasmissione delle nuove "dichiarazioni d'intento telematiche". È stato rilasciato anche il nuovo servizio "Verifica ricevuta dichiarazione".

Secondo la nuova normativa l'esportatore deve preventivamente inviare all'Amministrazione finanziaria i dati contenuti nella lettera d'intento che consegnerà al suo fornitore insieme alla ricevuta dell'avvenuta presentazione e quest'ultimo potrà effettuare l'operazione, senza applicazione dell'Iva, solo dopo aver verificato la trasmissione della lettera.

Il decreto "Semplificazioni", pur facendo partire il nuovo procedimento dall'1 gennaio 2015, consente di servirsi della vecchia modalità fino all'11 febbraio. Attenzione, però, la condizione è che le transazioni indicate nelle dichiarazioni non abbiano effetti anche su operazioni successive a tale data, altrimenti, dal 12 febbraio, sarà necessario, per quest'ultime provvedere anche alla trasmissione telematica.

La dichiarazione può essere presentata direttamente dall'interessato, se abilitato ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario incaricato. Le informazioni relative alle lettere d'intento potranno essere consultate dal ricevente e dal dichiarante nel proprio Cassetto fiscale, nell'area "Comunicazioni". I dati saranno caricati a partire dall'annualità 2015.

IRAP

Le novità IRAP previste dalla legge di Stabilità 2015

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 20-25

La legge di Stabilità 2015 prevede diverse novità in ambito IRAP:

- dal periodo d'imposta 2015 il costo del lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato sarà deducibile integralmente dalla base imponibile IRAP;
- ai contribuenti (imprese e professionisti) privi di personale dipendente spetterà per il 2015, un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda liquidata in dichiarazione annuale; il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dall'anno in cui verrà presentata la relativa dichiarazione IRAP (e quindi nel 2016).

IRES

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del "professionista" che fattura compensi di "amministratore": in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

SOCIETÀ

Diritto annuale CCIAA ridotto per il 2015

Ministero Sviluppo economico, Circolare 29 dicembre 2014, n. 227775

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato la misura del diritto annuale dovuto per il 2015 ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese.

I nuovi diritti sono ridotti, in ossequio a quanto disposto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

La riduzione del tributo è graduale ed è pari al:

- 35% nel 2015;
- 40% nel 2016;
- 50% a decorrere dal 2017.

Il termine per il versamento del diritto annuale, coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Le nuove imprese sono tenute a versare il diritto annuale entro 30 giorni dall'iscrizione.

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Riteniamo opportuno ricordare che entro il 31 dicembre i contribuenti che utilizzano i sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità dovevano effettuare la stampa dei registri contabili e aggiornare e sottoscrivere il libro inventari.

APPROFONDIMENTI

LEGGE DI STABILITÀ

Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla legge di Stabilità 2015

La legge di Stabilità 2015 è stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Il testo definitivo si compone di un solo articolo con ben 735 commi (oltre a tabelle e altri allegati).

Riepiloghiamo in sintesi le principali novità fiscali che saranno oggetto di successivi ulteriori approfondimenti:

- Nuovo **regime dei minimi** con imposta sostitutiva al 15%;
- Novità **IRAP**;
- Novità per il **ravvedimento operoso**;
- Dal 1° gennaio 2015 la fatturazione delle seguenti operazioni, nei rapporti tra soggetti passivi IVA, andrà effettuata applicando il regime dell'inversione contabile (**reverse charge**): prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Il regime dell'inversione contabile (reverse charge) andrà applicato anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione (ipermercati, supermercati, discount) ma per la definitiva entrata in vigore, in questo caso, sarà necessario attendere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea
- Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione è introdotto lo **split payment**. Diversamente dal reverse charge, il sistema dello split payment non incide sulle modalità di fatturazione: il fornitore continuerà ad emettere le fatture con le modalità ordinarie e quindi addebitando l'IVA, ma sarà la P.A. a provvedere al versamento dell'IVA all'erario (e non al fornitore);
- Sale dal 10% al 22% l'IVA sul **pellet** (combustibile);
- Scende al 4% l'IVA per **e-book** (libri digitali);
- **Detrazione IRPEF** per i lavori di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili confermata al 50% e per la riqualificazione energetica o l'adeguamento antisismico al 65%, fino a dicembre 2015. Aumenta dal 4 all'8% la ritenuta d'acconto operata dagli istituti di credito sui bonifici effettuati dai clienti in favore delle imprese esecutrici;
- Diventa strutturale il **bonus 80 euro** mensili per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 24mila euro (e proporzionalmente inferiore fino alla soglia di 26mila euro di reddito annuo);
- **Bonus bebè** di 80 euro mensili, per le famiglie con ISEE fino a 25mila euro; maggiorato per le famiglie con ISEE fino a 7mila euro;
- **Moratoria mutui e finanziamenti** dal 2015 al 2017: per i dettagli è necessario attendere un apposito decreto interministeriale;
- **TFR in busta paga**: dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti potranno chiedere l'anticipo del trattamento di fine rapporto in busta paga. Il TFR percepito in busta paga sarà però tassato con modalità ordinaria (e non agevolata/separata come avviene normalmente per il TFR percepito alla fine del rapporto di lavoro). Le PMI, per far fronte al maggior impegno finanziario, potranno chiedere un finanziamento bancario agevolato;



MySolution | Circolare per il Cliente

- Sale dall'11% al 20% l'imposta a **tassazione sui fondi pensione** e al 26% quella per le **casse previdenziali dei professionisti**. Verranno agevolati i fondi che investiranno in "attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Mef";
- Sale dal 5% al 77,74%, con effetti dal 1° gennaio 2014, la quota imponibile degli utili distribuiti da **fondazioni ed enti non commerciali**. Per compensare gli effetti retroattivi della norma, è previsto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta dovuta (33,33% per il 2014), utilizzabile dal 2016.

ACCERTAMENTO

Il nuovo ravvedimento operoso

La legge di Stabilità 2015 amplia sensibilmente la portata del cosiddetto ravvedimento operoso.

Per i tributi amministrativi (Agenzia Entrate) **viene meno la preclusione prima prevista in caso di "inizio di controlli fiscali" e lo sbarramento temporale coincidente con l'anno dalla violazione o con il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

La preclusione derivante dall'inizio di controlli e la preclusione temporale continuano ad operare per le altre imposte (non Agenzia Entrate): dazi, accise, IMU, TASI, ecc.

È inoltre prevista la possibilità di ravvedersi entro novanta giorni dalla violazione con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.

Resta fissato a 90 giorni dalla scadenza il termine di presentazione della dichiarazione omessa con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo.

Riepiloghiamo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso:

Termine temporale	Sanzione	Ambito applicativo
Nei primi 14 giorni dalla violazione	1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione	1/10 del minimo (3%)	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9 del minimo	Tutti i tributi
Dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/8 del minimo	Tutti i tributi
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/7 del minimo	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/6 del minimo	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2015, in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti "a cavallo d'anno", andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse

sarà quindi pari all'1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall'1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. La circolare e' stata opportunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.